



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29-12-2023 Numero 49

Oggetto : REVISIONE ORDINARIA, EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I., DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI COLONNELLA IN DATA 31/12/2022.

L'anno duemilaventitrè, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 11:39, presso la Sede Comunale, alla Prima convocata in sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	Pres./Ass.	Consiglieri	Pres./Ass.
Massi Biagio	P	Mariani Erminia	P
Piccioni Giorgia	A	Santirocco Stefano	P
Grasso Elia	P	Pandolfelli Eleanna	P
Bastianelli Stefano	P	Di Pizio Angelo	P
Pontuti Mirella	P	Forlì Paolo	P
Biagi Luca	A	Di Felice Fabio	A
Moretti Claudio	P		

Assegnati 13	Presenti n. 10
In carica 13	Assenti n. 3

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Valerio Brignola.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. Biagio Massi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona la proposta di deliberazione relativa alla revisione ordinaria, ex art 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., delle partecipazioni possedute dal Comune di Colonnella in data 31.12.2022.

Non essendoci interventi il Sindaco pone la proposta in votazione.

Il contenuto degli interventi è riportato nella trascrizione (effettuata dalla ditta Bartalucci s.a.s. di Empoli) della registrazione della seduta consiliare (effettuata dalla associazione Umana Arte di Alba Adriatica) allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e, in particolare, l'art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), il quale dispone:

- al comma 1, *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”;*
- al comma 2, *“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”;*
- al comma 3, *“I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”;*
- al comma 4, *“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”;*

- al comma 5, *“I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l’assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l’acquisto della partecipazione.”*;
- al comma 6, *“Resta ferma la disposizione dell’articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”*;
- al comma 7, *“La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l’articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.”*;
- al comma 8, *“Resta fermo quanto previsto dall’articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall’articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”*;
- al comma 9, *“Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d’ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall’articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d’esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l’avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, corredata dell’atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall’articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all’articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.”*;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 39 del 22.12.2022, avente ad oggetto *“Revisione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., delle partecipazioni possedute dal Comune di Colonnella”*, con la quale si stabiliva:

- *di approvare la revisione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., delle partecipazioni possedute dal Comune di Colonnella, come definita e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;*
- *di dare atto che, a seguito della ricognizione risultante nell’allegata relazione tecnica, allo stato attuale non sussistono motivazioni per l’alienazione o altra operazione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da questo Comune;*

VISTE le indicazioni fornite dal MEF - Dipartimento del Tesoro sul proprio sito istituzionale riguardo all’adempimento nel corrente anno della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, dall’esame delle quali si prende atto, tra l’altro, che:

- entro il prossimo 31 dicembre 2023, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Tusp) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 e la relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del Tusp);
- la comunicazione degli esiti attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> avverrà con le medesime modalità previste in occasione della rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2022;

- sul sito del Dipartimento del Tesoro, inoltre, sono disponibili gli orientamenti, le indicazioni e le direttive della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Tusp;
- si ricorda che i documenti approvati ai sensi dell'art. 20 del Tusp devono essere inviati alla *Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Tusp* (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15 del Tusp) esclusivamente attraverso l'applicativo *Partecipazioni*, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente sezione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Tusp;
- con riferimento alle società e agli enti censiti, come per le passate rilevazioni annuali del Dipartimento del tesoro, saranno richiesti dati relativi all'anagrafica e al bilancio, informazioni sui servizi svolti in favore dell'amministrazione e sui flussi finanziari iscritti nel bilancio dell'amministrazione derivanti dal rapporto di partecipazione;
- le amministrazioni saranno tenute, inoltre, a comunicare le informazioni relative ai propri rappresentanti in organi di governo in società ed enti, siano partecipati o meno;

RILEVATA la necessità di procedere, entro il termine del 31.12.2023, alla revisione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., delle partecipazioni possedute dal Comune di Colonnella alla data del 31.12.2022;

DATO ATTO che le partecipazioni del Comune di Colonnella da prendere in considerazione per l'adempimento annuale di revisione di cui all'art. 20 del TUSP sono quelle già sottoposte a ricognizione nella revisione ordinaria ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 effettuata con deliberazione di C.C. n. 46 del 22.12.2021, vale a dire:

- 1) quella nella Ruzzo Reti S.p.A. – diretta, con quota del 2,27%;
- 2) quella nella Cosev Servizi S.p.A. – diretta, con quota del 19,30%;
- 3) quella nella Poliservice S.p.A. – diretta, con quota del 8,59%;
- 4) quella nella Truentum S.r.l. in liquidazione – diretta, con quota del 100%;
- 5) quella nel GAL Terreverdi Teramane Scarl, l'adesione al quale è stata approvata con deliberazione di C.C. n. 35 del 21.11.2016 – diretta, con quota del 1,00%;
- 6) quella nell'ERSI Abruzzo (Ente Regionale Servizio Idrico), succeduto all'ATO n. 5 Teramano in liquidazione – diretta, con quota del 2,00%;

DATO ATTO CHE:

- la Truentum s.r.l. in liquidazione, interamente partecipata dal Comune di Colonnella, è stata già posta in liquidazione in data 22.11.2013, a seguito delle deliberazioni di C.C. n. 26 del 30.09.2013 e n. 28 del 23.10.2013; con ricorso ex art. 161, comma 6 L.F. del 11.06.2018 dinanzi al Tribunale Ordinario di Teramo - Ufficio Fallimentare, la società Truentum s.r.l. in liquidazione ha proposto domanda di ammissione al concordato preventivo; come richiesto dal Tribunale di Teramo con decreto del 12 aprile 2019, il Comune di Colonnella, con deliberazione di C.C. n. 21 del 15.05.2019, ha provveduto a trasferire alla società Truentum s.r.l. in liquidazione le somme necessarie per la realizzazione del concordato preventivo; successivamente, in data 20.07.2019, il Tribunale di Teramo ha pubblicato il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo della società Truentum s.r.l. in liquidazione; infine, in data 29.10.2020, il Tribunale di Teramo ha pubblicato il decreto di omologa del concordato preventivo richiesto dalla società Truentum s.r.l. in liquidazione;
- l'ERSI Abruzzo (Ente Regionale Servizio Idrico) è l'ente pubblico regionale succeduto all'ente d'ambito ottimale ATO n. 5 Teramano in liquidazione, il consorzio obbligatorio di funzioni composto da quaranta Comuni che è già stato posto in liquidazione;
- il GAL Terreverdi teramane è una società consortile cooperativa a responsabilità limitata costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, per la gestione di servizi di interesse

generale inerenti il sostegno allo sviluppo rurale, alla quale questo Comune ha aderito con deliberazione di C.C. n. 35 del 21.11.2016, in considerazione del fatto che “la partecipazione degli enti pubblici ai Gruppi di Azione Locale con forma giuridica societaria presenta i caratteri di cui all’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di partecipazione in una società avente per oggetto attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato e strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

TENUTO CONTO:

- delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

DATO ATTO che sussistono i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. per il mantenimento delle partecipazioni di questo Comune nelle società Ruzzo Reti S.p.A., Cosev Servizi S.p.A., Poliservice S.p.A. e GAL Terreverdi Teramane e, in particolare:

- la stretta necessità della partecipazione rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall’Ente, al fine dello svolgimento di servizi essenziali, non erogabili direttamente o in forme alternative e, esattamente:
 - Ruzzo Reti S.p.A. - servizio idrico integrato;
 - Cosev Servizi S.p.A. - servizio di distribuzione del gas metano;
 - Poliservice S.p.A. - servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani non pericolosi;
 - GAL Terreverdi Teramane - servizi di sostegno allo sviluppo rurale;
- lo svolgimento da parte delle suindicate società di attività consentite dall’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

VERIFICATO, in base a tutto quanto precedentemente esposto, che non sussistono motivazioni per l’alienazione o per altra operazione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da questo Comune;

RITENUTO necessario, pertanto, provvedere ad approvare la revisione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., delle partecipazioni possedute dal Comune di Colonnella, come definita e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI, sulla proposta relativa alla presente deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO al prot. n. 9523 del 04.12.2023 il parere favorevole reso dal Revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento sul funzionamento di questo Organo;

Con voti 7 favorevoli, 3 astenuti (Eleanna Pandolfelli, Angelo Di Pizio, Paolo Forli) espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del deliberato;
2. DI APPROVARE la revisione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., delle partecipazioni possedute al 31/12/2022 dal Comune di Colonnella, come definita e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che, a seguito della ricognizione risultante nell'allegata relazione tecnica, allo stato attuale non sussistono motivazioni per l'alienazione o altra operazione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da questo Comune;
4. DI INDIVIDUARE il Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott. Germano Mignini, quale "Responsabile per la comunicazione dei dati" e di demandare al medesimo tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione e, in particolare, le trasmissioni obbligatorie:
 - alla competente struttura del MEF - Dipartimento del Tesoro – mediante l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>;
 - alla Corte dei conti - Sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo – mediante l'applicativo "Con.Te", salvo diverse indicazioni al riguardo;
5. DI DEMANDARE al Segretario comunale - RPCT la pubblicazione del piano sulla sezione "AT" del sito istituzionale;
6. DI DICHIARARE, con separata ed identica votazione come sopra, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale è sottoscritto come segue

Il Sindaco

Dott. Biagio Massi

Il Segretario Comunale

Dott. Valerio Brignola

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, ss.mm.ii e rispettive norme collegate)

COMUNE DI COLONNELLA
PROVINCIA DI TERAMO

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche
ex art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (T.U.S.P.)**

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (artt. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lett. a) del TUSP).

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del TUSP (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il successivo comma 2, infatti, dispone che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, siano adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Quindi, il successivo comma 4 dispone che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettano alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Pertanto, anche quest'anno, come tutti gli Enti territoriali, l'Ente è tenuto ad effettuare, entro la data del 31.12.2022, la revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2021.

Le partecipazioni del Comune di Colonnella da prendere in considerazione per l'adempimento annuale di revisione di cui all'art. 20 del TUSP sono quelle già sottoposte a ricognizione nella revisione ordinaria ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 effettuata con deliberazione di C.C. n. 46 del 22.12.2021, vale a dire:

- 1) quella nella Ruzzo Reti S.p.A. – diretta, con quota del 2,27%;
- 2) quella nella Cosev Servizi S.p.A. – diretta, con quota del 19,30%;
- 3) quella nella Poliservice S.p.A. – diretta, con quota del 8,59%;
- 4) quella nella Truentum S.r.l. in liquidazione – diretta, con quota del 100%;
- 5) quella nel GAL Terreverdi Teramane Scarl, l'adesione al quale è stata approvata con deliberazione di C.C. n. 35 del 21.11.2016 – diretta, con quota del 1,00%;
- 6) quella nell'ERSI Abruzzo (Ente Regionale Servizio Idrico), succeduto all'ATO n. 5 Teramano in liquidazione, preso in considerazione nel bilancio consolidato anno 2017 approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 29.09.2018 – diretta, con quota del 2,00%;

Riguardo alla Truentum s.r.l. in liquidazione, interamente partecipata dal Comune di Colonnella, occorre rilevare che:

- la stessa è stata già posta in liquidazione in data 22.11.2013, a seguito delle deliberazioni di C.C. n. 26 del 30.09.2013 e n. 28 del 23.10.2013;
- con ricorso ex art. 161, comma 6 L.F. del 11.06.2018 dinanzi al Tribunale Ordinario di Teramo - Ufficio Fallimentare, la società Truentum s.r.l. in liquidazione, alla luce delle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 175/2016 (c.d. Riforma Madia) ha proposto una nuova domanda di ammissione al concordato preventivo;
- come richiesto dal Tribunale di Teramo con decreto del 12 aprile 2019, il Comune di Colonnella, con deliberazione di C.C. n. 21 del 15.05.2015, ha provveduto a trasferire alla società Truentum s.r.l. in liquidazione le somme necessarie per la realizzazione del concordato preventivo;
- infine, in data 20.07.2019, il Tribunale di Teramo ha pubblicato il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo della società Truentum s.r.l. in liquidazione.

L'ERSI Abruzzo (Ente Regionale Servizio Idrico) è l'ente pubblico regionale succeduto all'ente d'ambito ottimale ATO n. 5 Teramano in liquidazione, il consorzio obbligatorio di funzioni composto da quaranta Comuni che è già stato posto in liquidazione.

Il GAL Terreverdi teramane è una società consortile cooperativa a responsabilità limitata alla quale questo Comune ha aderito con deliberazione di C.C. n. 35 del 21.11.2016, in considerazione del fatto che “la partecipazione degli enti pubblici ai Gruppi di Azione Locale con forma giuridica societaria presenta i caratteri di cui all’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di partecipazione in una società avente per oggetto attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato e strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Quindi, il Comune partecipa a tale soggetto, costituito in attuazione dell’art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, per la gestione di servizi di interesse generale inerente il sostegno allo sviluppo rurale, indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Tenuto conto delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente, occorre rilevare che sussistono tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. per il mantenimento delle partecipazioni di questo Comune nelle società indicate:

- Ruzzo Reti S.p.A. - servizio idrico integrato;
- Cosev Servizi S.p.A. - servizio di distribuzione del gas metano;
- Poliservice S.p.A. - servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani non pericolosi;
- GAL Terreverdi Teramane - servizi di sostegno allo sviluppo rurale;

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione a quanto già stabilito con deliberazione di C.C. n. 39 del 22.12.2022 (ricognizione ordinaria sulle partecipazioni detenute al 31.12.2021), ed in base a tutto quanto sopra esposto, non sussistono motivazioni per l’alienazione o per altra operazione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Colonnella al 31/12/2022.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Dott. Germano MIGNINI